

CAPITOLO TREDICESIMO

LA COMUNITÀ SCOLASTICA
COME LUOGO DELLA PARTECIPAZIONE

In coda al par. 13.2 è stato aggiunto il testo seguente:

La regolamentazione delle riunioni degli organi collegiali

Il regolamento d'Istituto deve prevedere le modalità di funzionamento degli organi collegiali. Una preziosa guida è costituita dal "Regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno" emanato dal Ministero della pubblica istruzione nel lontano 1975 (circ. min. n. 105 del 16 aprile 1975).

Ci limitiamo qui a ricordare che un organo collegiale è validamente costituito quando è presente la metà più uno degli aventi diritto alla partecipazione.

Salvo norme che prevedono maggioranze qualificate per specifiche circostanze, di regola le delibere sono approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei votanti).

La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali

Gli organi collegiali dell'Istituto sono la sede della partecipazione istituzionale. L'esercizio delle competenze decisionali comporta la necessità di definire in modo non equivocabile le ragioni e il contenuto delle delibere: da qui l'obbligo di stendere il verbale.

Esso deve essere redatto contestualmente, così da essere letto, approvato e sottoscritto al termine stesso della riunione. Va scritto sull'apposito registro, che di regola è un quaderno a pagine numerate e firmate dal D.s.

È invalsa la pratica dei verbali scritti e stampati con le modalità dell'informatica. Questa pratica comporta che la verbalizzazione avvenga in un secondo tempo, magari a vantaggio di una più ordinata stesura degli indirizzi assunti e delle delibere votate: occorre però che siano salvaguardate le procedure di autenticazione e di conservazione delle singole pagine. Quando è differita la stesura del verbale occorre che esso sia approvato agli inizi della seduta successiva.

La funzione del verbale è sostanzialmente quella di documentare le decisioni prese e gli interventi deliberati, riportandone gli elementi essenziali e costitutivi. L'autotutela dell'operato della scuola (vedi par. 8.12.2) chiede che sia data massima cura all'estensione della motivazione delle delibere: si faccia attenzione a quelle che più incidono sulla carriera scolastica degli alunni (provvedimenti disciplinari, non ammissione alla classe successiva) al fine di tutelare le ragioni dell'istituto in caso di ricorso amministrativo (vedi par. 8.13); nei casi aventi rilevanza esterna è opportuno, per delibere assunte non all'unanimità, mettere a verbale le motivazioni presen-

tate dalla maggioranza e dalla minoranza, nonché numero e nomi di favorevoli, astenuti e contrari.

Si ricordi che il verbale, come ogni altro atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.; art. 221 c.p.c.): esso fa quindi fede degli atti e dei fatti in esso riportati.

Il paragrafo 13.4.1 è sostituito dal seguente:

13.4.1 Premessa

Con la dizione di consigli di intersezione nella scuola dell'infanzia, di interclasse nella scuola primaria, di classe nella scuola secondaria, si intendono le riunioni degli insegnanti che li compongono, integrati, in specifici momenti, dai genitori e dagli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) eletti quali rappresentanti. Essi si riuniscono secondo due diverse modalità:

- a) con la sola presenza dei docenti;
- b) con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Il consiglio di interclasse della scuola primaria può essere convocato a livello delle classi parallele, oppure a livello di tutte le classi del plesso o a livelli intermedi (per biennio o triennio): la scelta del dirigente scolastico deve essere finalizzata all'efficienza delle riunioni, sapendo che di solito essa è inversamente proporzionale al numero dei partecipanti.

La convocazione di questi organi spetta al D.s., in attuazione del Piano delle attività approvato dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico (vedi par. 5.3); circostanze sopravvenute possono portare ad ulteriori convocazioni (ad esempio, a seguito di fatti disciplinarmente rilevanti che richiedono, nella scuola secondaria, l'adozione di provvedimenti disciplinari). Con la convocazione il D.s. dirama l'o.d.g. e dà l'incarico di segretario verbalizzatore a un docente membro del consiglio. I criteri per l'attribuzione di questo incarico (come di tutti gli altri) sono decisi collegialmente.

La presidenza di questi organi spetta al D.s.: può tuttavia essere delegata, con l'avvertenza che il docente a ciò incaricato sia membro del consiglio (art. 5, comma 8, D.Lgs. n. 297/1994).

Si noti però che l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 122/2009, afferma che *“la valutazione, periodica e finale degli apprendimenti è effettuata (...) nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato”* senza precisare altro e senza abrogare la precedente norma che impone che il delegato del D.s. sia “membro” del consiglio. Per questo abbiamo dubbi sulla legittimità della prassi di delegare il docente vicario a presiedere i consigli di classe di cui non è parte come docente (soprattutto in sede di scrutinio finale): si tenga in considerazione che la composizione irregolare dell'organo collegiale è una delle cause di annullabilità delle delibere da esso assunte per violazione di legge (vedi par. 8.11.3).

Nel merito poi siamo convinti dell'opportunità che il D.s. presieda personalmente i consigli di classe convocati per gli scrutini quadrimestrali e finali: pur conoscendo la fatica di gestire la macchina scolastica negli adempimenti di fine anno pensia-

mo che questa funzione debba essere considerata prioritaria dal capo d'Istituto.

Infatti la partecipazione del D.s. assicura omogeneità e coerenza nell'applicazione dei criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 122/2009 (comma 5: *“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”*).

Non si dimentichi poi che in caso di ricorsi avverso delibere di non ammissione il D.s. è esposto in prima persona alle conseguenti responsabilità amministrative e, nel caso, disciplinari. Tanto vale che si prenda le proprie responsabilità fin dall'inizio.